



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1543**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIOACCHINO BORSO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12172 del 2 novembre 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gioacchino Borso, nato a Donada, il 21 novembre 1956;

VISTA la nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 39405 di pari data) con la quale Chebanca! S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Gioacchino Borso nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 12 luglio 2019 (prot. n. 51573 di pari data), del 16 gennaio 2020 (prot.n. 2120 di pari data) e del 13 febbraio 2020 (prot. n. 8019 di pari data) con le quali il suddetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 18 maggio 2020 (prot. n. 23653/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF ha contestato al Sig. Gioacchino Borso, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari per l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, avendo svolto attività di promozione, in proprio o a favore di un soggetto terzo, di strumenti finanziari, in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto e della clausola di non concorrenza del contratto di agenzia, distogliendo le disponibilità dei clienti dai prodotti finanziari offerti dall'intermediario;

RILEVATO che, con note del 25 maggio 2020 (prot. nn. 24519 e 24520 di pari data), il Sig. Gioacchino Borso ha chiesto di accedere agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 27 maggio 2020 (prot. nn. 24918 e 24920 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a dette istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Gioacchino Borso con nota del 17 giugno 2020 (prot. n. 27415 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 12 novembre 2020 – trasmessa in pari data anche alla Parte (prot. n. 55626 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il sopra descritto addebito contestato al Sig. Gioacchino Borso e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Borso con nota dell'11 dicembre 2020 (prot. n. 61774 e 61802 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Gioacchino Borso la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione dell' art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza per aver svolto, con modalità irregolari, un'attività di promozione di strumenti finanziari in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. In proposito, nel caso di specie va rilevato che:
  - la condotta illecita accertata ha riguardato vari clienti ed è sfociata nell'esecuzione di operazioni di investimento che presentavano, nel complesso, un considerevole valore patrimoniale;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Gioacchino Borso;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Gioacchino Borso nato a Donada (RO), il 21 novembre 1956, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti